

IN QUESTO NUMERO

1. Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.
2. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 16 al 24 agosto compresi.
3. Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.
4. Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 16 al 24 agosto compresi.
5. Il nuovo esterometro.
6. Misure di sostegno TF Ucraina inerenti al comparto zootecnico.
7. INPS: incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza – legge di bilancio 2022 - novità applicative.



1) Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **da martedì 16 agosto e sino a mercoledì 24 agosto 2020 compresi**, i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 16 al 24 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna **dal 16 al 24 agosto compresi**, il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire **tramite portale** almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

Referente sarà la sig.ra Cristina Degliangeli, contattabile al numero 3459430268, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, mail c.degliangeli@confagricolturabologna.it.

Verrete contattati telefonicamente per eventuali chiarimenti.

Si precisa che per le assunzioni del **19 agosto** e del **22 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 13.30 del 18 agosto** per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

(Ufficio Paghe)

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 16 al 24 agosto compresi), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: c.degliangeli@confagricolturabologna.it.

Referente sarà la sig.ra Cristina Degliangeli, contattabile al numero 3459430268 dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

(Ufficio Paghe)

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 16 al 24 agosto compresi.

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 16 al 24 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato.

Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.

(A. Flora)



5) Il nuovo esterometro.



Per effetto di quanto stabilito dal comma 1103, dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), i dati relativi alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia effettuate dall'1.7.2022 dovranno essere trasmessi telematicamente tramite Sdl, secondo il "formato" previsto per la fattura elettronica, ovvero il formato XML.

L'esterometro rappresenta la comunicazione di dati di operazioni con soggetti non stabiliti in Italia che non siano state documentate da fattura elettronica o da bolletta doganale.

I dati oggetto della comunicazione sono:

- i dati identificativi del venditore;
- i dati identificativi dell'acquirente;
- la data del documento (fattura o nota di credito cartacea o analogica);
- la data di registrazione del documento;
- il numero del documento;
- la base imponibile IVA;
- l'aliquota IVA applicata, oppure, la tipologia di operazione (non imponibile, esente o non soggetta);
- l'IVA calcolata, se dovuta.

Per le operazioni effettuate con soggetti non residenti e non identificati a decorrere dal 1° luglio 2022, sono state previste nuove modalità e nuovi termini di trasmissione dei dati ai fini dell'adempimento dell'esterometro.

Operazioni attive

A decorrere dal 1° luglio 2022 è prevista la trasmissione telematica dei dati di ciascuna operazione attiva verso clienti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia mediante un invio di file XML tramite Sdl entro i medesimi termini previsti per l'emissione delle relative fatture che certificano tali operazioni e che si è deciso di non trasmettere in formato elettronico.

Per semplificare l'adempimento è consigliabile emettere le fatture verso clienti esteri già in formato elettronico inviandole allo SDI ed inviare una copia di cortesia via mail al cliente.

È bene evidenziare che la copia di cortesia inviata via e-mail in formato pdf direttamente al cliente estero rappresenta il documento valido ai fini IVA.

Per questa ragione bisognerà sempre le fatture sia in formato XML (inviato allo SDI) sia in formato cartaceo.

Inoltre, in caso di obbligo di assoggettamento dell'operazione ad imposta di bollo, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite Sdl, ma in modo "tradizionale", cioè con apposizione della marca sulla copia cartacea del documento.

Secondo le indicazioni contenute nelle nuove specifiche tecniche nel campo "Codice destinatario", in fase di emissione della fattura, bisognerà inserire il valore "XXXXXXX".

Operazioni passive

Per quanto riguarda le operazioni passive da fornitori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'adempimento dell'esterometro è innanzitutto legato alla corretta registrazione delle fatture ricevute dai soggetti esteri.

In altri termini, per adempiere correttamente alle norme sull'esterometro, è necessario che siano adottate in maniera corretta e tempestiva le procedure del reverse charge.

Come noto, prima di far confluire l'operazione sui registri IVA, è necessario un preventivo adempimento formale, che è quello dell'emissione di una autofattura, o di integrazione della fattura del fornitore estero.

Il file xml da trasmettere al Sdl dovrà riportare alternativamente nel campo "Codice Destinatario" il proprio codice Sdl a sette cifre con cui ci si è accreditati, oppure il valore "0000000" e indicando il proprio indirizzo PEC.

I tipi di documento che possono essere utilizzati sono i seguenti:

- "TD17" - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- "TD18" - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- "TD19" - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

La comunicazione non è obbligatoria se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per Sdl dal fornitore estero (ipotesi molto improbabile).

Acquisti da soggetti UE

Nel caso in cui il fornitore sia un soggetto residente in altro Stato membro dell'UE, per l'effettuazione del reverse charge è necessario attendere l'arrivo della fattura del fornitore, ed integrare la stessa individuando la base imponibile in euro e l'imposta dovuta o la motivazione per la quale l'imposta non è applicabile a quella specifica operazione.

La fattura integrata va quindi registrata con riferimento alla liquidazione IVA del mese in cui è stata ricevuta la fattura del fornitore.

Come data del documento XML da inviare allo SDI dovrà essere indicata la data di ricezione della fattura o comunque una ricadente nel mese di ricezione della stessa (che potrebbe coincidere, per semplicità, con quella di registrazione della fattura).

Il file xml dovrà essere trasmesso allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Acquisti da soggetti extra-UE

Per le operazioni che vedono coinvolti fornitori extra-UE occorre fare le dovute considerazioni solo con riferimento alle prestazioni di servizi, dal momento che gli acquisti di beni provenienti da paesi extra-UE dovrebbero essere documentati da bolletta doganale (salvo casi particolari).

Focalizzandosi sulle operazioni di acquisto di servizi da fornitori extra-UE, occorre innanzitutto considerare che, questi ultimi, potrebbero anche non inviare mai la fattura o documento equipollente e sarà quindi l'operatore italiano a emettere un'autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, il quale:

- per i servizi generici è quello di ultimazione della prestazione, o se antecedente, quello di pagamento dei corrispettivi;
- per le prestazioni di carattere periodico o continuativo (ad esempio degli abbonamenti per l'utilizzo di determinati software) è quello di maturazione del corrispettivo.

L'autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione, ma dovrà confluire nella liquidazione dell'IVA del mese di effettuazione dell'operazione stessa.

Nello stesso termine del 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione da parte del fornitore extra-UE, dovrà essere trasmesso allo Sdl il file XML contenente i dati per l'adempimento dell'esterometro.

Sanzioni

La sanzione già prevista per l'esterometro trimestrale, pari a 2 Euro per ciascuna fattura entro il limite di 400 Euro mensili, rimane applicabile anche al "nuovo" esterometro.

Tuttavia, dal momento che il nuovo adempimento di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere rappresenterà un ulteriore strumento a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla corretta effettuazione del *reverse charge*, la tardiva registrazione delle fatture dai fornitori esteri e la correlata tardiva effettuazione dell'inversione contabile rappresentano una violazione cui si applica la sanzione in misura fissa, pari a 500 Euro, prevista dall'art. 6, comma 9-bis, del D. Lvo n. 471/1997.

Per i soci che hanno affidato la contabilità a Confagricoltura l'adempimento è da noi espletato. Per fare ciò nei termini di legge e non incorrere in sanzioni è necessario che i **documenti esteri ci vengano consegnati entro il giorno 5 del mese successivo al ricevimento degli stessi** insieme all'indicazione della data di ricezione degli stessi.

(M. Capellani)



6) Misure di sostegno TF Ucraina inerenti al comparto zootecnico.

Si informa che, in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Ministero sta intervenendo con un ulteriore provvedimento, finanziato con risorse.

Le domande dovrebbero essere presentate a partire dal 1° settembre in modalità precompilata in modo da poter essere liquidate entro il 31.12.2022.

In base alle anticipazioni, i dati necessari a precompilare le domande potrebbero riguardare:

- i suini nati, allevati e macellati in Italia nel periodo dal **1° marzo 2022 al 31 maggio 2022**;
- le scrofe allevate al **30 giugno 2022**;
- le pecore e le capre allevate nel periodo dal **1° aprile 2022 al 31 maggio 2022**;
- i conigli macellati nel periodo dal **1° aprile 2022 al 31 maggio 2022**;
- le galline ovaiole, i tacchini e i polli presenti in allevamento dell'ultimo ciclo utile al **30 aprile 2022**;
- i tacchini e i polli presenti in allevamento dell'ultimo ciclo utile al **30 aprile 2022**;
- i bovini di età inferiore agli 8 mesi, allevati da almeno 4 mesi e macellati in Italia nel periodo **dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022**;
- i bovini da carne (vitelloni e vacche) iscritti ai Libri Genealogici delle razze autoctone presenti in allevamento.

Si chiede di verificare i dati del proprio allevamento presenti in BDN rettificando **eventuali errori entro il 1° settembre 2022.**

I nostri uffici di zona sono a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito.
(A. Caprara)

7) INPS: incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza – legge di bilancio 2022 - novità applicative.

Con recente messaggio (n. 2766 dell'11 luglio 2022) l'INPS ha diramato chiarimenti operativi in ordine alle modifiche normative contemplate dalla ultima legge di Bilancio - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 74, lettera g, numero 1) - rispetto alle regole definite per i beneficiari del reddito di cittadinanza, dal previgente Decreto Legge n. 4/2019 (art. 8, comma 1) in ordine all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato.



Con questa disposizione è stato introdotto per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza di pertinenza del lavoratore all'atto dell'assunzione e con un tetto mensile di 780 euro; dall'esonero sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL per la tutela infortunistica.

In passato l'INPS aveva già fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 104/2019 e con il messaggio n. 4099/2019.

La modifica interessa principalmente due aspetti della normativa:

- estende le casistiche contrattuali incentivabili, riconoscendosi l'esonero contributivo anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza effettuate con contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
- cassa l'onere di comunicare preliminarmente (onere posto in capo al datore di lavoro) le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di cittadinanza presso l'ANPAL, quale condizione di accesso all'esonero dei contributi INPS.

Con il messaggio in commento l'INPS inoltre comunica che, al fine di recepire le predette modifiche - sia in ordine all'estensione ad altre casistiche contrattuali incentivabili, sia rispetto all'introduzione dell'esonero in esame per le agenzie per il lavoro - di aver provveduto alla modifica del modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell'esonero in oggetto denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019", modulo presente nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex sezione DiResCo).

Nel messaggio l'INPS chiarisce e precisa che l'importo dell'incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà quindi l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive; lo sgravio contributivo sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Reddito di cittadinanza, spettante al nucleo familiare, con il tetto mensile di 780 euro ed i contributi

previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Nel caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, viene precisato che sarà onere del datore di lavoro quello di riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.

Con il messaggio in esame viene poi precisato che successivamente alla autorizzazione al godimento dell'agevolazione contributiva, l'INPS, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli con lo scopo di accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio contributivo predetto; il datore di lavoro potrà fruire dello sgravio con il conguaglio nelle denunce contributive periodiche, secondo le indicazioni fornite con il citato messaggio INPS n. 4099/2019.

Il messaggio si occupa anche delle assunzioni effettuate con le attività di intermediazione di un'agenzia per il lavoro che pure potranno avvalersi del beneficio dello sgravio; la nota INPS precisa in merito che per l'agenzia per il lavoro il diritto allo sgravio contributivo è subordinato al rispetto di alcune condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(M. Mazzanti)